

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 24 giugno 2015

Sul disegno di legge:

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che il decreto-legge in conversione è volto a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni da organismi nocivi ai vegetali;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 prevede, per le imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi, superiori a 5 mila euro, sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, come previsto dal regolamento (UE) n. 517/2015, al fine di alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, nei limiti del regime *de minimis* nel settore agricolo, di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013;

considerato che gli articoli 2 e 3 recano disposizioni per il riordino delle relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, a tutela della competitività del sistema produttivo primario, nonché per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali per prodotto o gruppo di prodotti, in funzione del superamento del regime di produzione contingentata del latte previsto, a partire dal 1° aprile 2015, dal cosiddetto "pacchetto latte", confluito negli articoli 148-151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla nuova OCM unica, finalizzato a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e a contribuire a evitare pratiche commerciali sleali nei confronti dei produttori, nonché ad assicurare una corretta pianificazione dei volumi di produzione;

considerato che l'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore, alla luce delle particolari criticità produttive del comparto e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione. I contributi dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e in particolare dovranno rispettare i regolamenti europei sugli aiuti *de minimis*;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

considerato che l'articolo 5 prevede contributi per le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali o da infezioni di organismi nocivi ai vegetali, tra cui il batterio *Xylella fastidiosa* che ha colpito duramente gli oliveti del territorio salentino e che rischia di estendersi ulteriormente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

ricordato, al riguardo, che gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) hanno approvato il 28 aprile 2015 misure rafforzate, proposte dalla Commissione europea, per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della *Xylella fastidiosa*, e che in base a tali misure gli Stati membri sono tenuti a notificare la comparsa di nuovi focolai, a effettuare indagini ufficiali e a delimitare immediatamente le zone infestate, mediante misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri;

considerato che l'articolo 6 dispone la soppressione della gestione commissariale, in essere dal 1995, delle attività della soppressa Agensud e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del Sud Italia colpite da eventi alluvionali, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività;

considerato, infine, che l'articolo 6-bis prevede l'istituzione di Commissioni uniche nazionali (CUN) per la determinazione delle quotazioni di prezzo per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, al fine di assicurare trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole;

rilevato che, in materia di quote latte, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/2092, per non aver assolto adeguatamente all'obbligo di gestione del recupero, dai singoli produttori che hanno superato le quote latte individuali, dei prelievi per la sovrapproduzione, relativamente agli anni dal 1995 al 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le modalità più opportune per porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2092 citata in premessa.

Alessandro Maran